

N. R.G. 54/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana
dott. Francesca Pastore
dott. Giulia Stano

Presidente rel.
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Di apertura della liquidazione controllata di [REDACTED], in persona del legale rappresentante, con sede legale in [REDACTED], Cod. Fisc. - P. I.V.A. [REDACTED]

FATTO E DIRITTO

- visto il ricorso per dichiarazione di apertura liquidazione controllata presentato da [REDACTED] contro [REDACTED];
- esaminati gli atti;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che il ricorrente riveste la qualità di imprenditore sotto soglia sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 c.c.i.i. lo stesso è legittimato a subire l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- esaminata la documentazione posta a fondamento del ricorso nonché la relazione della GDF;
- ritenuto che sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura in quanto:
 - a) risulta lo stato di insolvenza della debitrice ricorrente, come rappresentato dalla documentazione allegata, in relazione alla persistenza dell'inadempimento ed alla rilevante debitoria fiscale;;
 - b) essendo il debitore convenuto in stato di insolvenza, può procedersi anche in presenza di procedure esecutive ed i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di cui all'art.268, comma 2, c.c.i.i., pari ad euro 50.000,00;



- c) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte I, c.c.i.i.;
- d) sussiste la legittimazione del ricorrente;

P.Q.M.

DICHIARA

L'apertura della liquidazione controllata di [REDACTED] CF [REDACTED]

DELEGA per la procedura il G.D. dott. Rana Giuseppe;

NOMINA liquidatore la dott.ssa MONTRONE GRAZIANA / MNTGZN88P66A285I CF [REDACTED] scegliendola nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DÀ ATTO CHE, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;

DISPONE a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese nonché, se vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 13/07/2023 .

Il presidente est.
(Dott. Giuseppe Rana)

